



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli avvocati Michelangelo Fiorentino, Maria Rosaria Altieri, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Ricciardi in Roma, viale Tiziano n. 80;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[REDACTED] non costituiti in giudizio;

per l'annullamento/dichiarazione di nullità/disapplicazione,

1) della nota MIUR-USR Lazio prot. 26332 del 02/07/2018 (all.to 1) con cui è stato pubblicato il calendario di convocazione alla prova orale per la classe di concorso

A011- discipline letterarie e latino nella parte in cui non contempla il nominativo della Prof.ssa ;

2) della nota MIUR-USR Lazio prot. 26336 del 02/07/2018 (all.to 2) con cui è stato pubblicato il calendario di convocazione alla prova orale per le classi di concorso A012– A022_ discipline letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di II grado – italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado (AD04);

3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente alla partecipazione al concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.M. 995/17 e al D.D.G. 85/18.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con l'atto introduttivo del giudizio, la ricorrente chiedeva di accertare il proprio diritto a partecipare al concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al d.m. n. 995 del 2017 e al d.d.g. n. 85 del 2018.

La ricorrente rappresentava, in particolare, che con l'avvicinarsi del termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, il sistema Polis

presentava malfunzionamenti a causa del numero molto elevato di accessi alla piattaforma che non consentivano ai candidati l'invio delle domande.

Il ricorso deve trovare accoglimento nei termini che seguono.

Il ricorrente ha presentato domanda per la partecipazione al concorso indicato in oggetto e rappresentava l'esistenza di disfunzioni del sistema che non consentivano la presentazione della propria domanda.

Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, in considerazione dell'illegittimo diniego alla regolarizzazione della presentazione dell'istanza, in attivazione del c.d. "dovere di soccorso procedimentale" di cui all'art.6 della L. n.241/90, avuto riguardo alla previsione secondo cui la domanda doveva essere presentata, a pena di esclusione "esclusivamente" con modalità telematica e all'acclarato riscontro di difficoltà sottese al tempestivo invio della domanda. Non si verte, infatti, nel caso di specie, in ipotesi di tardiva presentazione della domanda, ma di corretto inserimento degli allegati e difficoltà sottese all'invio della domanda stessa.

Osserva, in proposito, il Collegio che nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, con elevate difficoltà di presentazione, la scadenza del termine di presentazione della domanda non può essere considerata alla stessa stregua della scadenza del termine di presentazione nell'ambito di un tradizionale procedimento cartaceo, in cui eventuali problematiche (ad esempio, scioperi aerei, incidenti etc.) rientrano nella comune sfera di diligenza dell'interessato. Nel caso di domande telematiche, infatti, il rispetto del termine di presentazione della domanda dipende da variabili assolutamente imprevedibili e non "quantificabili" in termine di tempo, e cioè dalle concrete modalità di configurazione del Sistema Informativo, anche qualora la compilazione sia affidata a soggetti più che competenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione "le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci

rapporti” (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136). In tal senso si è espresso anche il Tar Puglia, secondo cui “nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016).

Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare complessità l’amministrazione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990. L’aver iniziato la procedura di inserimento dei dati in prossimità della scadenza del termine appare inidonea a incidere sulle conclusioni che precedono, anche in considerazione della rilevanza dei titoli acquisiti fino alla data di scadenza per la presentazione della domanda e del carattere servente della

procedura telematica rispetto alle esigenze dei privati.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto al fine di consentire l'inoltro della domanda, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

La complessità della questione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO